

Ammissibilità dell'affitto di reparto di un esercizio di parrucchiere ai sensi dell'art. 41, 14° comma D.M. 4 agosto 1988, n. 375. Ns. riferimento n. 22/98.

Racc. A/R.

Comune di Rovigo  
Rip. II, sez. Commercio  
45100 ROVIGO

Codesto Comune con lettera del 05.08.98, prot. n. 13070, poneva il seguente quesito: se un artigiano, titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere, potesse affidare ad un soggetto terzo un reparto della sua impresa, il settore "donna", applicando per analogia l'art. 41 comma 14° del D.M 4 agosto 1988, n. 375, in materia di commercio di vendita al pubblico, che prevede il contratto d'affitto di reparto.

La disciplina dettata dal citato art. 41 comma 14° prevede che il titolare di un esercizio commerciale possa affittare un reparto della propria impresa ad un soggetto terzo senza che questo costituisca una ipotesi di subingresso. Tale disposizione prescrive quanto segue:

- 1) il soggetto a cui viene affittato il reparto deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio all'ingrosso ed al minuto, la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e l'attività ricettiva di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
- 2) che, qualora il cedente dia immediata comunicazione dell'affitto del reparto al Comune, alla Camera di commercio ed all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, l'affittuario gestisce il reparto in proprio;
- 3) l'affittuario deve a sua volta fare denuncia dell'esercizio dell'attività alla Camera di commercio, al Comune ed all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
- 4) poiché il contratto di affitto di reparto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 41 di cui sopra non costituisce ipotesi di subingresso, l'affidamento del reparto non è subordinato alla autorizzazione comunale di cui all'art. 49 comma 3° del D.M. 375/88.

Ciò premesso si deve rimarcare che la L. 14 febbraio 1963, n. 161, così come modificata dalla L. 23 dicembre 1971, n. 1142 prevede che l'attività di parrucchiere possa essere svolta solo su autorizzazione del Comune a sua volta condizionata dall'accertamento da parte della Commissione provinciale per l'artigianato dell'esistenza dei requisiti tecnico professionali in capo al titolare o comunque agli altri soggetti indicati dalla legge.

Orbene la disciplina dettata dal D.M. 375/88 non prevede che il Comune rilasci alcuna autorizzazione in capo all'affittuario del reparto. Pertanto, considerato che in base a questo D.M. l'affittuario gestisce il reparto in proprio, cioè sotto la sua responsabilità e non sotto quella del titolare che glielo cede, se si applicasse analogicamente la disciplina dell'affitto di reparto né il Comune né tanto meno la C.P.A. avrebbero alcuna possibilità di controllo circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo ad un soggetto che svolge in proprio l'attività di parrucchiere.

In considerazioni delle osservazioni sopra esposte questa Commissione ritiene che non sia applicabile analogicamente al caso prospettato nel quesito l'art. 41, del D.M. 375/88.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
cav. Giovanni Osti